



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

### **LA DIRIGENTE**

- Vista** la Legge n. 104/1992 - “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26.02.2010 che ribadisce il diritto fondamentale del disabile all'istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee e che sancisce l'illegittimità dell'art. 2, commi 413 e 414, della Legge 24.12.2007, n. 244 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di grave disabilità;
- Considerato** che, in conformità a tale pronuncia, l'art. 19, comma 11, del Decreto-legge 06.07.2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in Legge 15.07.2011, n. 111), nel sancire che “l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, tiene fermo il principio secondo cui “è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica”;
- Vista** la sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017 del 03.05.2017 che, nell'operare una completa ricostruzione della fattispecie, ribadisce il ruolo fondamentale degli insegnanti di sostegno la cui attività “comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili, in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso”, stabilendo, quanto alle assunzioni ‘in deroga’ degli insegnanti di sostegno, che “gli Uffici scolastici devono senz'altro disporre, affinché i dirigenti scolastici – al termine dei relativi procedimenti e in tempo utile – attribuiscono ai singoli alunni disabili le ore di sostegno determinate dal G.L.H.O”;
- Visto** il D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.M. n. 182 del 29/12/2020;
- Visto** il Decreto del Direttore Generale dell'USR Sicilia prot. n. 32288 del 25/07/2023 con il quale sono assegnati all'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Siracusa n. 867 posti di sostegno in deroga per l'a.s. 2023/24 e il successivo Decreto del Direttore Generale dell'USR Sicilia prot.n. 33807 del 1° agosto 2023 che assegna all'ambito di Siracusa, su richieste sopravvenute, ulteriori n. 12 posti in deroga per l'anno scolastico 2023-2024;
- Attesa** la necessità di attivare ogni adeguata iniziativa per favorire l'integrazione degli alunni disabili in particolari condizioni di gravità, nonché degli alunni disabili tardivamente iscritti;



*Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

- Attesa** inoltre, la necessità di evitare che l'Amministrazione si esponga a possibili contenziosi;
- Considerata** la distribuzione degli alunni con disabilità tra i vari ordini e gradi di scuola e dei posti di sostegno già assegnati in organico di diritto per l'a.s. 2023/24;
- Analizzate** le richieste di integrazione di organico di sostegno formulate e attestate dai Dirigenti scolastici;
- Considerate** le complessive esigenze di inclusione;

**DISPONE**

Per l'a.s. 2023/24 la ripartizione e l'assegnazione dei posti di sostegno in deroga dell'Ambito Territoriale di Siracusa nei seguenti ordini di scuola:

<b>ORDINE DI SCUOLA</b>	<b>NUMERO POSTI IN DEROGA</b>
Scuola dell'Infanzia	123
Scuola Primaria	371
Scuola Secondaria di I grado	198
Scuola Secondaria di II grado	187
<b>Numero Totale Posti</b>	<b>879</b>

La Dirigente dell'Ufficio X – AT Siracusa  
Angela Fontana

- All' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Albo
- All' Istituzionale
- Al Sito web
- Alle OO.SS comparto scuola
- A Amministrazione Trasparente